



2.10.2018

PARERE

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica le direttive 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 e i regolamenti del Consiglio (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005
(COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))

Relatore per parere: Nicola Caputo

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore i miglioramenti in materia di trasparenza e le semplificazioni apportati alla direttiva sugli animali utilizzati a fini scientifici (direttiva 2010/63), in particolare la creazione di una banca dati a libero accesso contenente dati statistici. La banca dati accessibile consentirà un controllo molto più frequente dell'uso di animali per scopi scientifici, nonché informazioni sul grado di gravosità delle procedure o sulle specie usate, in particolare per quanto riguarda i primati non umani. È tuttavia opportuno mantenere la necessità di elaborare una relazione al Parlamento e al Consiglio, per fornire una panoramica e un'interpretazione dei dati statistici grezzi contenuti nella banca. Inoltre, come sottolineato nella relazione della Commissione pubblicata nel 2017, poiché il riesame sta avendo luogo nelle prime fasi dell'attuazione della direttiva, in molti casi è ancora troppo presto per valutare gli effetti rispetto agli obiettivi strategici prefissati. In queste stesse conclusioni sono riportati i punti che in futuro saranno probabilmente oggetto di modifiche. Per le suddette ragioni, il relatore ritiene indispensabile mantenere l'articolo relativo alla revisione della direttiva.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che armonizza gli obblighi di
comunicazione nella normativa in materia
di ambiente e modifica le direttive
86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE,
2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, i
regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n.
995/2010 e i regolamenti del Consiglio
(CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 (Testo
rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Per sopperire all'esigenza di informazioni sull'attuazione e sulla conformità, è opportuno modificare alcuni atti legislativi in materia di ambiente tenendo conto dell'esito della relazione della Commissione "Azioni per la razionalizzazione delle comunicazioni in materia di ambiente"⁴⁵ e del relativo vaglio dell'adeguatezza⁴⁶.

⁴⁵ COM(2017) 312.

⁴⁶ SWD(2017) 230.

Emendamento

(1) *(Non concerne la versione italiana)*

⁴⁵ COM(2017) 312.

⁴⁶ SWD(2017) 230.

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Si dovrebbe assicurare l'accesso ai dati mantenendo minimi gli oneri amministrativi a carico di tutte le entità. È necessario diffondere attivamente le informazioni a livello nazionale in conformità delle direttive 2003/4/CE⁴⁷ e 2007/2/CE⁴⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio e le relative disposizioni di esecuzione, e assicurare infrastrutture adeguate perché possano essere accessibili al pubblico, comunicate e condivise tra le autorità pubbliche.

Emendamento

(2) Si dovrebbe assicurare l'accesso ai dati mantenendo minimi gli oneri amministrativi a carico di tutte le entità, ***soprattutto nel caso delle organizzazioni non governative, come le PMI.*** È necessario diffondere attivamente le informazioni a livello nazionale in conformità delle direttive 2003/4/CE⁴⁷ e 2007/2/CE⁴⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio e le relative disposizioni di esecuzione, e assicurare infrastrutture adeguate perché possano essere accessibili al pubblico, comunicate e condivise tra le

autorità pubbliche.

⁴⁷ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

⁴⁸ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

⁴⁷ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

⁴⁸ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I dati comunicati dagli Stati membri sono indispensabili perché la Commissione possa monitorare, riesaminare e valutare l'efficacia della legislazione rispetto agli obiettivi perseguiti al fine di informare ogni futura valutazione della legislazione, in conformità dell'articolo 22 dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016⁴⁹. È opportuno aggiungere a vari atti legislativi in materia ambientale delle disposizioni utili ai fini della loro futura valutazione, sulla base dei dati raccolti durante l'attuazione, idealmente corredati di dati scientifici analitici supplementari. In tale contesto è necessario disporre di dati pertinenti che consentano di valutare meglio l'efficienza, l'efficacia, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto della legislazione dell'Unione; da qui la necessità di garantire meccanismi di comunicazione atti a fungere anche da indicatori per la

Emendamento

(3) I dati comunicati dagli Stati membri sono indispensabili perché la Commissione possa monitorare, riesaminare e valutare l'efficacia della legislazione rispetto agli obiettivi perseguiti al fine di informare ogni futura valutazione della legislazione, in conformità dell'articolo 22 dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016⁴⁹. È opportuno aggiungere a vari atti legislativi in materia ambientale delle disposizioni utili ai fini della loro futura valutazione, sulla base dei dati raccolti durante l'attuazione, idealmente corredati di dati scientifici analitici supplementari. In tale contesto è necessario disporre di dati pertinenti che consentano di valutare meglio l'efficienza, l'efficacia, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto della legislazione dell'Unione; da qui la necessità di garantire meccanismi di comunicazione atti a fungere anche da indicatori per la valutazione, *sia per i responsabili delle*

valutazione.

⁴⁹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Occorre modificare gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 43, 54 e 57 della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶. Tra le modifiche figurano, nell'intento di migliorare la trasparenza e ridurre gli oneri amministrativi, la creazione di una base di dati centrale a libero accesso a contenuto ricercabile per le sintesi non tecniche dei progetti e le relative valutazioni retrospettive, l'attribuzione alla Commissione delle competenze di esecuzione per stabilire un formato comune per la presentazione delle sintesi non tecniche dei progetti e delle relative valutazioni retrospettive, le informazioni sull'attuazione e la sostituzione della relazione statistica elaborata dalla Commissione a cadenza triennale con la creazione di una base di dati centrale dinamica ospitata dalla Commissione la quale è tenuta a pubblicare annualmente i dati statistici.

⁵⁶ Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

decisioni politiche, sia per i cittadini.

⁴⁹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento

(9) Occorre modificare gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 43, 54, 57 e **58** della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶. Tra le modifiche figurano, nell'intento di migliorare la trasparenza e ridurre gli oneri amministrativi, la creazione di una base di dati centrale a libero accesso a contenuto ricercabile per le sintesi non tecniche dei progetti e le relative valutazioni retrospettive, l'attribuzione alla Commissione delle competenze di esecuzione per stabilire un formato comune per la presentazione delle sintesi non tecniche dei progetti e delle relative valutazioni retrospettive, le informazioni sull'attuazione e la sostituzione della relazione statistica elaborata dalla Commissione a cadenza triennale con la creazione di una base di dati centrale dinamica ospitata dalla Commissione la quale è tenuta a pubblicare annualmente i dati statistici. ***La clausola di revisione deve essere riesaminata in vista di una revisione futura dopo la pubblicazione della relazione della Commissione, a norma dell'articolo 58 della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici*** ^{56bis}.

⁵⁶ Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

56 bis COM (2017) 631 final Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, a norma dell'articolo 58 della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 86/278/CEE

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi di utilizzazione dei fanghi; **soppresso**

Motivazione

I dati operativi concreti, come in questo caso gli acquirenti di fanghi di depurazione, non dovrebbero essere resi pubblici. La tutela dei dati deve essere garantita. La pubblicazione dei dati degli agricoltori potrebbe altresì portare a molestie da parte dei gruppi di ambientalisti e attivisti, anche nel caso in cui le attività degli agricoltori siano pienamente legali. La pubblicazione di tali dati potrebbe mettere alla gogna gli agricoltori. Le autorità devono disporre internamente di tali dati, per poter controllare il rispetto dei requisiti e delle norme.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 86/278/CEE

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) qualsiasi altra informazione riguardo al recepimento e all'attuazione della presente direttiva fornita dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 17. **soppresso**

Motivazione

Il testo proposto creerebbe un riferimento circolare: l'articolo 17 prevede infatti il ricorso a un atto di esecuzione per definire i requisiti di cui all'articolo 10.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 86/278/CEE

Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione

“Alla Commissione è conferito il potere di definire, mediante un atto di esecuzione, il formato in base al quale gli Stati membri devono fornire le informazioni sull'attuazione della direttiva 86/278/CEE a norma dell'articolo 10 della presente direttiva. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2. I servizi della Commissione pubblicano un quadro generale a livello di Unione, che include le mappe, sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri in conformità degli articoli 10 e 17.”.

Emendamento

“Alla Commissione è conferito il potere di definire, mediante un atto di esecuzione, il formato in base al quale gli Stati membri devono fornire le informazioni sull'attuazione della direttiva 86/278/CEE a norma dell'articolo 10 della presente direttiva. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2. I servizi della Commissione pubblicano un quadro generale a livello di Unione, che include le mappe, sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri in conformità degli articoli 10 e 17, **e ogni due anni sottopongono al Parlamento europeo e al Consiglio proposte per una migliore protezione dei suoli e dell'ambiente**”.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2002/49/CE

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche, nonché le sintesi dei piani d'azione di cui all'allegato VI siano trasmessi alla Commissione entro sei mesi

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche, nonché le sintesi dei piani d'azione di cui all'allegato VI siano trasmessi alla Commissione entro sei mesi

dalle date di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8. A tal fine gli Stati membri si limitano a introdurre elettronicamente le informazioni nell'archivio dati **che sarà istituito mediante procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3**. Lo Stato membro che desidera aggiornare le informazioni, all'atto della trasmissione delle informazioni aggiornate all'archivio dati descrive le differenze tra le informazioni originali e quelle aggiornate e i motivi dell'aggiornamento.

dalle date di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8. A tal fine gli Stati membri si limitano a introdurre elettronicamente le informazioni nell'archivio dati **obbligatorio**. Lo Stato membro che desidera aggiornare le informazioni, all'atto della trasmissione delle informazioni aggiornate all'archivio dati descrive le differenze tra le informazioni originali e quelle aggiornate e i motivi dell'aggiornamento.”;

Motivazione

Allineamento dell'atto di base alla procedura degli atti delegati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2002/49/CE

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. all'articolo 10, dopo il paragrafo 2, è inserito il paragrafo seguente:

2 bis. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 12 bis al fine di integrare la presente direttiva riguardo all'istituzione dell'archivio dati obbligatorio di cui al paragrafo 2 e alle norme dettagliate relative al meccanismo digitale di scambio delle informazioni per condividere le informazioni risultanti dalle mappe acustiche strategiche e dalle sintesi dei piani d'azione."

Motivazione

Allineamento dell'atto di base alla procedura degli atti delegati. Il nuovo paragrafo modifica l'articolo 10, paragrafo 2, e lo trasforma in un comma del paragrafo 2.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)

Direttiva 2002/49/CE

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. è inserito il seguente articolo:

"Articolo 12 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del

13 aprile 2016.

5. Non appena adotta l'atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”.

Motivazione

Allineamento dell'atto di base alla procedura degli atti delegati.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Direttiva 2002/49/CE

Allegato VI – punto 3

Testo della Commissione

5. nell'allegato VI, il punto 3 è *sostituito dal seguente:*

‘3. Meccanismo di scambio delle informazioni

“La Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, sviluppa un meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni per condividere le informazioni risultanti dalle mappe acustiche strategiche e dalle sintesi dei piani d'azione, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo

Emendamento

5. nell'allegato VI, il punto 3 è **soppresso**

3.”.

Motivazione

Il testo è stato riformulato e inserito all'articolo 10, paragrafo 2 bis.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2004/35/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera b bis):

b bis) al danno causato dall'introduzione di specie forestali esotiche e inadeguate in quanto causano un riduzione delle sorgenti o sono altamente infiammabili.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3

Direttiva 2004/35/CE

Allegato VI – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. entità e tipo di danno ambientale, data dell'avvenimento e/o della scoperta del danno. Il danno ambientale è classificato di piccola, media, grande o grandissima entità. In base al tipo, si distingue in danno alle acque, all'ambiente marino, al suolo, alla natura/agli ecosistemi o danno alla salute umana da inquinamento;

1. entità e tipo di danno ambientale, data dell'avvenimento e/o della scoperta del danno. Il danno ambientale è classificato di piccola, media, grande o grandissima entità. In base al tipo, si distingue in danno alle acque, all'ambiente marino, al suolo, alla natura/agli ecosistemi, ***alla campagna,*** o danno alla salute umana ***o animale*** da inquinamento;

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 2

Direttiva 2007/2/CE
Articolo 23 – comma 1

Testo della Commissione

“L'Agenzia europea dell'Ambiente pubblica e aggiorna **annualmente** il quadro generale a livello di Unione in base ai metadati e ai dati messi a disposizione dagli Stati membri mediante i servizi di rete in conformità dell'articolo 21. Il quadro generale a livello di Unione comprende, se del caso, indicatori di risultato, risultati ed effetti della presente direttiva, mappe d'insieme a livello di Unione e relazioni sintetiche degli Stati membri.

Emendamento

“L'Agenzia europea dell'Ambiente pubblica e aggiorna **ogni due anni** il quadro generale a livello di Unione in base ai metadati e ai dati messi a disposizione dagli Stati membri mediante i servizi di rete in conformità dell'articolo 21. Il quadro generale a livello di Unione comprende, se del caso, indicatori di risultato, risultati ed effetti della presente direttiva, mappe d'insieme a livello di Unione e relazioni sintetiche degli Stati membri.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2010/63/CE

Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri pubblicano, fino al 31 dicembre **2020**, le sintesi non tecniche dei progetti autorizzati e le eventuali relative revisioni. A decorrere dal 1° gennaio **2021** gli Stati membri presentano e pubblicano le sintesi non tecniche dei progetti, al più tardi entro sei mesi dall'autorizzazione, e le eventuali relative revisioni, mediante trasferimento elettronico alla Commissione.”;

Emendamento

3. Gli Stati membri pubblicano, fino al 31 dicembre **2021**, le sintesi non tecniche dei progetti autorizzati e le eventuali relative revisioni. A decorrere dal 1° gennaio **2022** gli Stati membri presentano e pubblicano le sintesi non tecniche dei progetti, al più tardi entro sei mesi dall'autorizzazione, e le eventuali relative revisioni, mediante trasferimento elettronico alla Commissione.”;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2010/63/CE

Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 30 settembre **2023** e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri inviano le informazioni sull'attuazione della presente direttiva e, in particolare, dell'articolo 10, paragrafo 1, e degli articoli 26, 28, 34, 38, 39, 43 e 46.

Entro il 30 settembre **2024** e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri inviano le informazioni sull'attuazione della presente direttiva e, in particolare, dell'articolo 10, paragrafo 1, e degli articoli 26, 28, 34, 38, 39, 43 e 46.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2010/63/CE

Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

I servizi della Commissione pubblicano un quadro generale a livello di Unione sulla base dei dati presentati dagli Stati membri.

Emendamento

Al più tardi sei mesi dopo l'invio, da parte degli Stati membri, dei dati di cui al secondo comma, i servizi della Commissione pubblicano un quadro generale a livello di Unione sulla base dei dati presentati dagli Stati membri.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 3

Direttiva 2010/63/UE

Articolo 57

Testo della Commissione

3. l'articolo 57 è *soppresso*.

Emendamento

3. l'articolo 57 è *sostituito dal seguente*:

Articolo 57

Relazione della Commissione

Entro il 10 novembre 2020, e successivamente ogni 3 anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi sulla base delle informazioni statistiche fornite dagli Stati membri, a norma dell'articolo 54, paragrafo 2.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2010/63/UE

Articolo 58 – comma 1

Testo in vigore

La Commissione riesamina la presente direttiva entro il 10 novembre 2017, tenendo conto dei progressi nello sviluppo di metodi alternativi che non prevedono l'uso di animali, in particolare di primati non umani, e propone modifiche, se necessarie.

Emendamento

3 bis. all'articolo 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:

La Commissione riesamina la presente direttiva entro il 10 novembre 2017, tenendo conto dei progressi nello sviluppo di metodi alternativi che non prevedono l'uso di animali, in particolare di primati non umani, e propone modifiche, se necessarie.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 8 – punto 1

Regolamento (UE) n. 995/2010

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro il 3 dicembre **2015** e successivamente ogni sei anni, la Commissione, in base alle informazioni e all'esperienza acquisita in merito all'applicazione del presente regolamento, ne esamina il funzionamento e l'efficacia, anche nell'impedire che il legno o i prodotti da esso derivati di provenienza illegale siano immessi sul mercato interno. Esamina, in particolare, le conseguenze amministrative per le piccole e medie imprese e i prodotti ai quali si applica. Riferisce i risultati del riesame al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di opportune proposte legislative.

Emendamento

3. Entro il 3 dicembre **2021** e successivamente ogni sei anni, la Commissione, in base alle informazioni e all'esperienza acquisita in merito all'applicazione del presente regolamento, ne esamina il funzionamento e l'efficacia, anche nell'impedire che il legno o i prodotti da esso derivati di provenienza illegale siano immessi sul mercato interno. Esamina, in particolare, le conseguenze amministrative per le piccole e medie imprese e i prodotti ai quali si applica. Riferisce i risultati del riesame al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di opportune proposte legislative.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 1

Regolamento (CE) n. 338/97

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

(c) Fatto salvo l'articolo 20, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione, un anno prima di ogni riunione della conferenza delle parti, tutte le informazioni relative al pertinente periodo precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera b), della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sulle disposizioni del presente regolamento che esulano dal campo di applicazione della Convenzione. **Le informazioni da comunicare e la** forma della loro presentazione **sono specificate** dalla Commissione secondo la procedura di **regolamentazione** di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Emendamento

(c) Fatto salvo l'articolo 20, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione, un anno prima di ogni riunione della conferenza delle parti, tutte le informazioni relative al pertinente periodo precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera b), della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sulle disposizioni del presente regolamento che esulano dal campo di applicazione della Convenzione. **La** forma della loro presentazione **è specificata** dalla Commissione secondo la procedura di **esame** di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Motivazione

Le informazioni da comunicare non dovrebbero essere decise dalla Commissione e la procedura di regolamentazione dovrebbe essere sostituita da un atto di esecuzione (procedura d'esame).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Armonizzazione degli obblighi di comunicazione di informazioni nel settore della politica ambientale
Riferimenti	COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 11.6.2018
Parere espresso da Annuncio in Aula	AGRI 11.6.2018
Relatore per parere Nomina	Nicola Caputo 28.6.2018
Approvazione	1.10.2018
Esito della votazione finale	+ : 38 - : 4 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropè, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Renata Briano

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

38	+
ALDE	Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller
ECR	Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson
EFDD	Giulia Moi, Marco Zullo
ENF	Jacques Colombier, Philippe Loiseau
PPE	Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev
S&D	Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi
VERTS/ALE	Bronis Ropè, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

4	-
EFDD	John Stuart Agnew
GUE/NGL	Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti